

Subject: sentenza chiarimenti
Date: Mon, 26 Oct 2015 18:41:09 +0100
From: <ciottoli.maurizio@pec.cheapnet.it>
To: comune agliana <comune.agliana.pt@legalmail.it>

Cons. Maurizio Ciottoli
FdI/ AN

Al sig. Sindaco
Comune di Agliana Dott. Giacomo Mangoni
p.zza Resistenza 2
51031 AGLIANA

E p.c Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Alfredo Fabrizio Nerozzi

INTERROGAZIONE URGENTE

OGGETTO: Situazione Dott. Andrea Alessandro Nesti. Aggiornamenti alla luce della finale statuizione del Consiglio di Stato.
Nota di cui al prot. 14565 del 23/7/2015 e prot. 16.972 del 29/8/2015.

Gentile sig. Sindaco,

la presente interrogazione, scaturisce dalla lettura incrociata della determina della Dirigente Bellini numero 121 del 19/2/2015, la nota di cui al protocollo 14.564 del 23/7/2015 e la risposta pervenuta alla nota di prot. 16972 del 29/8/2015. In questi atti appaiono chiare incongruenze per la comprensione dell'attuale posizione del Dott. Nesti oggi re-inquadrato come dipendente comunale, senza alcuna specifica comprensione in riscontro a qualche prescrizione normativa. Infatti è stato determinato in modo indiscutibile e categoricamente dimostrato che

1) Dagli atti e sentenze emerge un'unica e indiscutibile verità processuale: il Dott. Nesti non è stato il vincitore del concorso a Comandate della PM.

2) Ogni nuova assunzione è vietata dalla legge (Blocco assunzioni nella PA).

3) Al caso di fattispecie è pienamente applicabile il disposto dell'art. 65 del Dpr 3/1957 [Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. (GU n. 22 del 25-1-1957 - Suppl. Ordinario n. 220] che recita: "Gli impieghi pubblici non sono cumulabili..."

Con tale disposizione di legge, appare manifestamente incongrua la collocazione del Dott. Nesti come dipendente dell'Amministrazione, riservandomi di proporre – su tale illegittimità – una apposita istruttoria con ricorso alla competente Procura della Corte dei Conti, fatto che ne consegue un sicuro danno erariale.

La presente interrogazione si nutre della sorprendente precarietà "determinativa" della dirigente Tiziana Bellini, che scriveva nel febbraio scorso che: "...risulta necessario, quale atto dovuto e in via cautelativa, reiquadrare il Dott. Andrea Alessandro Nesti nella categoria C...", risultando tale espressione causa di forte vulnerabilità della assunzione, afflitta da una chiara indeterminatezza, vista la preminente condizione di

vaghezza e approssimazione, temporanea ma non risolta.

Nella nota a firma del Sindaco del 23/7/15 num. prot 14.564, lo stesso introduce una serie di chiarimenti e specificazioni di indirizzo che, anziché “chiarire, motivare e specificare”, rendono la condizione del Dott. Nesti Andrea Alessandro tutt’altro stabile specificando che: “...tale inquadramento (acquisito nel 2000) nella superiore categoria D, è stato semplicemente e logicamente ricollocato nella qualifica aziendale”.

Orbene, appare chiaro che l’espressione evidenziata in grassetto è precaria e apodittica risultando carente di qualunque richiamo normativo, gratuita e indimostrata. Ma non solo. Infatti, la ri-assunzione del Dott. Nesti è stata peraltro esclusa da ogni considerazione e/o merito come conseguenza di qualche “effetto conformativo” dell’annullamento degli atti da parte del Tar e del Consiglio di Stato che, nell’ultima sentenza del 9 giugno ha evitato di fornire ogni ipotesi e/o considerazione sulla collocazione del rimosso Comandante, impropriamente ricercati dall’Amministrazione. Da richiamare che la sentenza del Tar num. 2031 del 2010 era autoesecutiva perché a “contenuto demolitorio” (di delibere della Giunta Municipale) e non è mai stata ottemperata, senza alcuna iniziativa – anzi con l’apparente bene placito - del Segretario Generale, all’uopo preposto dall’ordinamento del controllo sulla correttezza dell’azione amministrativa del Comune.

Per questo motivo si chiede:

Quali sono gli articoli di legge che sono stati usati per superare le evidenti incongruenze e conseguenti illegittimità nella ri-collocazione del Dott. Nesti?

A cosa si richiama la Dott.ssa Bellini, quando nella determina di ri-assunzione del Dott. Nesti, usa il termine “cautelativamente”, visto che la sentenza del 9 giugno scorso del Consiglio di Stato, niente ha statuito in ordine alla condizione di collocazione del Nesti al lavoro?

L’amministrazione dispone, forse, di ulteriori elementi scriminanti tali da qualificare la supposizione di “cautela” impropriamente introdotta negli atti? Quali?

Quali provvedimenti saranno presi nei confronti della segretaria comunale Dott.ssa Donatella D’Amico per non aver dato esecuzione alla sentenza primitiva del Tar nel 2010 consentendo al Dott. Nesti Alessandro l’illegittima percezione oltre che dello stipendio, anche della posizione organizzativa con emolumenti non a lui dovuti?

Agliana 25/10/2015

Consigliere FdI/AN

Ciottoli Maurizio